

Nel 1993 al secondo congresso della Lega Lombarda
venne redatto il decalogo di Assago

Il Decalogo di Assago

Con le macroregioni di Miglio il nostro paese avrebbe
un federalismo davvero avanzato

Nel “decalogo di Assago”, uscito dal secondo congresso della lega lombarda del 1993, in pochi articoli vengono poste le basi per rivoluzionare profondamente il Paese. L'Italia non è più una “Repubblica democratica fondata sul lavoro” ma una “Libera associazione della Repubblica federale del Nord, della Repubblica federale dell'Etruria e della Repubblica federale del Sud”. Nell'idea migliana il Governo dell'Unione italiana spetta ad un primo ministro che venga eletto direttamente dal popolo e ad un direttorio composto dai governatori delle tre macroregioni e, a rotazione, da uno dei rappresentanti dei governi delle regioni a Statuto speciale. Poche le competenze che spettano al “centro”: programmi economici generali, politica estera, relazioni internazionali, difesa, moneta. Tutte le altre materie, sono di competenza del territorio, come avviene negli stati più avanzati in materia di federalismo, a partire dalla Svizzera, e dagli stati Uniti d'America.

Il “Decalogo di Assago” è stato redatto da Gianfranco Miglio, con contributi dei collaboratori della Fondazione Salvatori ed è stato presentato ad Assago, il 12 dicembre 1993, al secondo Congresso della Lega Lombarda.

Art. 1 - L'Unione Italiana è la libera associazione della Repubblica Federale del Nord, della Repubblica Federale dell'Etruria e della Repubblica Federale del Sud. All'Unione aderiscono le attuali Regioni autonome di Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia.

Art. 2 - Nessun vincolo è posto alla circolazione ed all'attività dei cittadini delle Repubbliche Federali sul territorio dell'Unione. Tale libertà può essere limitata soltanto per motivi di giustizia penale.

Art. 3 - Le Repubbliche Federali sono costituite dalle attuali Regioni, sia a Statuto ordinario che speciale; le Regioni a Statuto ordinario gestiscono le stesse competenze attualmente attribuite alle Regioni a Statuto speciale. Plebisciti definiranno l'area rispettiva delle tre Repubbliche Federali.

Art. 4 - Ogni Repubblica Federale conserva il diritto di stabilire e modificare il proprio ordinamento interno; ma in ogni caso la funzione esecutiva è svolta da un Governo presieduto da un Governatore eletto direttamente dai cittadini della Repubblica stessa.

Art. 5 - La Dieta provvisoria di ogni Repubblica Federale è composta da cento membri, tratti a sorte fra i consiglieri regionali eletti nell'ambito della Repubblica medesima. Secondo la Costituzione definitiva la Dieta sarà eletta direttamente dai cittadini. Le Diete riunite formano l'Assemblea Politica dell'Unione. La funzione legislativa spetta esclusivamente ad un altro Collegio rappresentativo, formato da 200 membri, eletti da tutti i cittadini dell'Unione e articolato in una pluralità di corpi e competenze speciali.

Art. 6 - Il governo dell'Unione spetta ad un Primo Ministro, eletto direttamente dai cittadini dell'Unione stessa. Egli esercita le sue funzioni coadiuvato e controllato da un Direttorio da lui presieduto e composto dai Governatori delle tre Repubbliche Federali e dal responsabile del Governo di una delle cinque Regioni che per prime hanno sperimentato un'autonomia avanzata, cioè quelle indicate come Regioni a Statuto Speciale, che ruotano in tale funzione. Le decisioni relative al settore economico e finanziario, e altre materie indicate tassativamente dalla Costituzione definitiva, devono essere prese dal Direttorio all'unanimità.

Art. 7 - Il Governo dell'Unione è competente per la politica estera e le relazioni internazionali, per la difesa estrema dell'Unione, per l'ordinamento superiore della Giustizia, per la moneta e il credito, per i programmi economici generali e le azioni di riequilibrio. Tutte le altre materie spettano alle Repubbliche Federali ed alle loro articolazioni. Il Primo Ministro nomina e dimette i Ministri i quali agiscono come suoi diretti collaboratori; la loro collegialità non riveste alcun rilievo istituzionale. Il primo Ministro può essere deposto dal voto qualificato dell'Assemblea Politica dell'Unione.

Art. 8 - Il sistema fiscale finanzia con tributi municipali le spese dei Municipi medesimi. Il gettito degli altri tributi viene ripartito fra le Repubbliche Federali in funzione del luogo dove la ricchezza è stata prodotta o scambiata, fatte salve la quota necessaria per il finanziamento dell'Unione e la quota destinata a finalità di redistribuzione territoriale della ricchezza.

Art. 9 - Nei bilanci annuali e pluriennali dell'Unione delle Repubbliche Federali deve essere stabilito il limite massimo raggiungibile dalla pressione tributaria e dal ricorso al credito sotto qualsiasi forma. Le spese dell'Unione, delle Repubbliche Federali, delle Regioni e degli Enti territoriali minori e di altri soggetti pubblici, non possono in alcun momento eccedere il 50% del prodotto interno lordo annuale dell'Unione. La Sezione economica della Corte Costituzionale è incaricata di vegliare sul rispetto di questa norma e di prendere provvedimenti anche di carattere sostitutivo.

Art. 10 - Le Istituzioni e le norme previste dalla Costituzione promulgata il 27 dicembre 1947, che non siano incompatibili con la presente Costituzione Federale provvisoria, continuano ad avere vigore, fino all'approvazione, con Referendum Popolare, della Costituzione Federale definitiva.